



ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE - APS - STATUTO SOCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 20/06/2025 al
n° 1098 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € /

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: **ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE APS**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di **PORDENONE** e con durata illimitata.

La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del comune di Pordenone, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dal consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **ATLI AUSER INSIEME APS - ETS**.

L'associazione aderisce alla "rete nazionale Auser" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è una realtà locale affiliata alla "rete nazionale Auser", non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.

Il tesseramento è unico e nazionale; chi aderisce, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e registrata. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L'Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'auto organizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita eco-sostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:

- apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative [lettera d) art. 5 dlgs 117/2017];
- socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale [lettera i) art. 5 dlgs 117/2017];
- turismo di interesse sociale e culturale [lettera k) art. 5 dlgs 117/2017];
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale [lettera n) art. 5 dlgs 117/2017];
- beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate [lettera u) art. 5 dlgs 117/2017];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [lettera v) art. 5 dlgs 117/2017];
- promozione del volontariato, dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali, dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità [lettera w) art. 5 dlgs 117/2017];

- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63 [lettera f) art. 5 dlgs 117/2017].

Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dai decreti attuativi dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- sistema di esclusione degli iscritti adeguato a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del presente statuto;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e provinciale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di tre deleghe per ogni associato presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un piano dei conti come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art. 13;
- adozione del logo Auser APS o Auser INSIEME nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale acquisendo, al momento stesso dell'iscrizione, la qualifica di ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale.

TITOLO II ASSOCIATI ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, con un minimo di sette.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, può iscriversi all'Auser, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Sulla domanda presentata si pronuncia il direttivo, a maggioranza semplice esprimendo parere vincolante sulle richieste. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il rinnovo della quota sociale è un'obbligazione che il socio si assume al momento dell'ammissione nella compagine associativa. Il mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal presente statuto sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto, ma non rescinde il rapporto associativo. Il socio che non adempie al versamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno successivo manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Oltre tale termine, il rapporto associativo si intende quindi risolto. L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- i. rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- ii. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- iii. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo e a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; il rapporto associativo dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale. La qualifica di associato si perde anche per esclusione. In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Regolamento disciplinare)**

I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall'art. 6 dello statuto dell'Auser nazionale. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio Statutario nazionale. Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.



ART. 7 (Congresso)

Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, nell'ambito dell'attività congressuale nazionale, ogni quattro anni, intendendosi la cadenza rispettata qualora il congresso si svolga nell'ambito dei tempi stabiliti dal regolamento congressuale nazionale; è in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati. Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dall'art 7 dello Statuto dell'Auser Nazionale. Nelle assemblee congressuali di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati ancorchè non ancora maggiorenni in quanto le attività di interesse generale proprie dell'associazione non pregiudicano la sfera personale del minore ed esclusivamente per le deliberazioni che comportano obbligazioni compatibili con lo status di soggetto minore. Il congresso inizia con le assemblee di base (associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere. Il regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione o Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione discendono da elezioni svolte nel rispetto dei principi di democraticità e di pari opportunità e non discriminazione di cui all'art. 31 del presente statuto

ART. 9 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione.

L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, tramite lettera o email o telegramma o fax o altro sistema di messaggistica social on line (compreso WhatsApp).

L'avviso di convocazione verrà inviato presso i recapiti comunicati dal socio, come risultanti dal libro degli associati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di non più di tre deleghe.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove esiste la carica.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente e Organo di controllo) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) deliberare sul bilancio di esercizio, sul bilancio sociale;
- c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la scissione e la fusione, occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

ART. 10 (Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:

- a) realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- b) emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- c) decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- d) convocare convegni e conferenze;
- e) decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- f) amministrare il patrimonio dell'Associazione predisponendo gli opportuni atti di programmazione economica-finanziaria (budget e/o previsioni di flussi di cassa) sulla base delle attività programmate;
- g) predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Auser Nazionale per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'AUSER e nelle articolazioni territoriali;
- j) deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente.

Il Comitato direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano, in qualità di uditori e senza diritto al voto, anche i rappresentanti delle Organizzazioni ispiratrici.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, di norma ogni quattro anni, intendendosi la scadenza rispettata qualora il congresso si svolga nell'ambito dei tempi stabiliti dal regolamento congressuale nazionale, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, gli amministratori da nominare in sostituzione dei dimissionari, saranno stabiliti dalla prima assemblea utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro la giornata che precede la data fissata per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni intendendosi la scadenza rispettata qualora il congresso si svolga nell'ambito dei tempi stabiliti dal regolamento congressuale nazionale ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- b) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- c) assume i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- d) nomina procuratori speciali;

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, potrà essere monocratico oppure formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Qualora sia formato da tre componenti, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.13 Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

e. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 l'assemblea dell'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Il revisore legale dei conti o la società di revisione vengono incaricati per esercitare la revisione, per un periodo non inferiore a tre esercizi e l'incarico è rinnovabile.

Il revisore o la società di revisione hanno il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle leggi in materia di revisione legale dei conti per gli enti del terzo settore.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore o la società di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Associazione provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

Il revisore o la società di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 15

(Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale, organo del sistema regionale Auser, eletta, secondo i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, dall'assemblea congressuale regionale dei delegati. Su istanza degli iscritti, delle associazioni affiliate o degli organi dell'Auser, proposta con le modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, la Commissione di garanzia regionale procede, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione del territorio di competenza e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia: richiamo scritto; sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi; sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi; espulsione. Contro i provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

ART. 15 bis

(Servizio Ispettivo Regionale)

Il Servizio Ispettivo Regionale, organo del sistema regionale Auser, eletto secondo i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, dall'assemblea congressuale regionale dei delegati, è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale dei delegati con voto palese, a maggioranza semplice, scelti tra i soci in possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio medesimo. I componenti del Servizio Ispettivo Regionale durano in carica per quattro anni. Possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni. I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente, con compiti di rappresentanza nei rapporti interni dell'Associazione e di coordinamento dell'attività dei singoli ispettori. In caso di recesso, di temporaneo impedimento, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del servizio, subentrano i supplenti in ordine di età. Nel caso in cui con i supplenti non si completi la composizione del servizio, il Comitato Direttivo provvede alla nuova elezione. Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri di: verifica sul rispetto, da parte dei dirigenti dell'Auser, delle norme di legge e dello Statuto; verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, amministrativo e contabile adottato, nonché qualsiasi ulteriore aspetto legato al corretto funzionamento dell'associazione. Il Servizio Ispettivo si attiva su esplicito mandato della Presidenza Regionale, che ne informa il Comitato Direttivo, e riferisce i risultati delle ispezioni, formalizzati in apposita relazione ispettiva, alla Presidenza Regionale. Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità che non siano riconducibili ai casi di sospensione cautelativa previsti dal regolamento disciplinare, d'intesa con la Presidenza Regionale, viene concesso alla Struttura sottoposta all'ispezione un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, la stessa viene segnalata dal Servizio, d'intesa con la Presidenza Regionale, alla Commissione di Garanzia Regionale. La Presidenza Regionale ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, ovvero nell'ipotesi di gravi errori applicativi delle norme statutarie, di comportamenti illeciti, di non rispetto delle normative di riferimento del Codice del Terzo Settore, di non rispetto delle procedure amministrative e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, procederà all'attivazione della Commissione Regionale di

garanzia, allegando la relazione del Servizio Ispettivo. La Presidenza Regionale nei casi più gravi, dove si renda necessaria la salvaguardia del buon nome e l'immagine dell'Auser nel suo insieme chiede l'intervento della struttura nazionale. Le modalità procedurali e di funzionamento del Servizio Ispettivo sono determinate da apposite disposizioni approvate dal Comitato Direttivo, su proposta della Presidenza Regionale. L'incarico di componente del Servizio Ispettivo è incompatibile con gli altri organismi di garanzia dell'Associazione, con quello di componente del Collegio Statutario nazionale, della Commissione di Garanzia nazionale, del Collegio dei Sindaci nazionale e del Comitato Direttivo nazionale. I componenti del Servizio Ispettivo partecipano alle riunioni dell'Assemblea regionale dei delegati e del Comitato Direttivo dell'associazione regionale senza diritto di voto.

TITOLO IV STRUTTURE DELL'AUSER

ART. 16 (Centro Regolatore)

La struttura territoriale è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell'intero sistema associativo, pertanto le compete la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse. Inoltre è titolare dei rapporti con le istituzioni e con i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso. In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità. Una grande associazione democratica com'è l'Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo - attività svolte. L'appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d'impegno, di conseguenza l'insieme delle attività dell'intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all'identità e alle finalità dell'Auser. Pertanto in qualità di centro regolatore svolge il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.

ART. 17 Auser Territoriale

L'Auser Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale, o comprensoriale, o metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni: indirizzo, direzione e coordinamento dell'Auser nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale; coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori dell'Auser nazionale; in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale; rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser. Il centro regolatore territoriale, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore regionale la rimozione dell'affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste dal presente Statuto. L'Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

ART. 18 (Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)

Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori. Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano, in qualità di uditori e senza diritto al voto, alle Assemblee congressuali con propri rappresentanti, secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive dell'associazione.

TITOLO V AFFILIATE

ART. 19 (Associazioni affiliate)

L'Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser territoriale nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate. In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse. L'associazione fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidesse di intraprendere attività con modalità commerciali, si impegna a richiedere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell'affiliazione. L'Associazione affiliata, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

ART. 20 **(Vincoli di affiliazione)**

L'Associazione condivide gli scopi dello Statuto dell'Auser Nazionale e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti declinati all'art. 2 del presente statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione. L'Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite la struttura territoriale, all'Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser territoriale. L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

ART. 21 **(Cessazione della condizione di affiliazione)**

La condizione di affiliazione all'Auser cessa: per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione; per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto dell'Auser regionale agli articoli 18, 19, 20.

TITOLO VI RISORSE ECONOMICHE

ART. 22 **(Patrimonio)**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. contributi dei soci;
- b. quote associative;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- e. donazioni o lasciti testamentari;
- f. erogazioni liberali da associati e da terzi;
- g. entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- h. entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i. entrate derivanti da convenzioni;
- j. entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- k. contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- l. contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- m. entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- n. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII
BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 24
(Bilancio di esercizio)

Per ciascun anno solare, il comitato direttivo predispone il progetto di bilancio relativo all'anno solare appena concluso in conformità a quanto previsto dall'art 13 del D.LGS. 117/2017.

Il bilancio di esercizio così come l'eventuale bilancio sociale, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno o, in caso di particolari esigenze, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, insieme alla relazione sul programma di attività e all'eventuale bilancio sociale e alla relazione dell'organo di controllo devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio di esercizio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 25
Adempimenti

E' fatto obbligo che il bilancio di esercizio delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser Territoriale

ART. 26
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Nei casi previsti dall'articolo 14 D.lgs 117/2017, l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet. A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica. Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto regionale.

ART. 27
(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto, relativamente ai verbali del comitato direttivo, dovranno indirizzare al direttivo della associazione titolare dei libri, richiesta motivata, per iscritto, con esplicito riferimento all'argomento specifico; in ogni caso il diritto di esamina potrà essere esercitato nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 28
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 29
(Disposizioni circa la responsabilità)

Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti. I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.30
(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Le cariche di Presidente, vicepresidente, di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o economiche personali in cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

TITOLO IX DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

ART. 31
(Principi di non discriminazione, politiche di genere e Pari opportunità)

In tutti gli ambiti della vita associativa ed in particolare nelle fasi di costituzione e di gestione degli organi dell'Associazione ed in tutte le attività svolte con riferimento all'art. 2 del presente statuto sono rispettati in forma cogente i principi di non discriminazione per nazionalità, genere, etnia, opinioni politiche o religiose, orientamento sessuale. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

E' istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti. In occasione dell'assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all'Osservatorio Pari Opportunità regionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni realizzate.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32
(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

ART. 33 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell'Auser nazionale e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Marco Marelli

